SENATO DELLA REPUBBLICA

--- X LEGISLATURA ----

26° SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1987

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI, indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3	seguente titolo: «Conversione in legge, con
DISEGNI DI LEGGE Trasmissione dalla Camera dei deputati, assegnazione e inserimento nell'ordine del giorno per la deliberazione ai sensi dell'articolo 78,	modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore ag-
terzo comma, del Regolamento	giunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi»:
Seguito dena discussione.	Susi, sottosegretario di Stato per le finanze Pag.
«Conversione in legge del decreto-legge 24	e passin
settembre 1987, n. 391, concernente modifica-	Ruffino (DC), f.f. relatore 6 e passin
zioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di	Andriani (PCI)
petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte	BRINA (PCI)
indirette sugli affari, nonchè istituzione di una	And advantage - No and advance and a second
addizionale straordinaria all'imposta sul valo-	Autorizzazione alla relazione orale per il
re aggiunto e variazioni della misura di taluni	disegno di legge n. 496:,
versamenti di acconto ai fini delle imposte sui	PRESIDENTE 1
redditi» (461)	LEONARDI (DC)

26^a Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenográfico

21 Ottobre 1987

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decretolegge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

- 1. Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori, stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono raddoppiate.
- Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
- 3. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire 1.000.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto».

3.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, f.f. relatore. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decretolegge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Per le cessioni dei beni sottoindicati soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento, effettuate fino al 31 dicembre 1987, è dovuta, in aggiunta alla predetta aliquota, un'addizionale 26^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Ottobre 1987

RUFFINO, ff. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario poichè gli emendamenti in esame non si pongono in linea con la manovra economico-finanziaria disposta dal Governo.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4 inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"c) per le cessioni e le importazioni delle pelli da calzature di qualsiasi tipo e loro manufatti"».

4.0.2

Andriani, Bollini, Brina, Cascia, Cannata, Bertoldi, Bellafiore, Garofalo, Pollini, Cisbani, Cossutta, Meriggi

Art. 4-ter.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le Regioni, Province, Comuni e loro consorzi ed i consorzi di cui

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 OTTOBRE 1987

preciso, cioè quello di ridurre, già con l'esercizio 1987, il carico della tassa sulla salute. Con questo emendamento, quindi, prevediamo uno sgravio per le aziende ed i lavoratori dipendenti, e una riduzione del carico per i lavoratori autonomi, con una riduzione dei contributi sanitari dal 7,50 al 3,75 per cento. Vi è stato un pronunciamento da parte del Senato – voglio ricordarlo all'Assemblea – già in sede di esame della legge finanziaria per il 1987, con il quale si impegnava il Governo a dare una soluzione al problema nel corso del 1987. Abbiamo sollevato la questione in più occasioni e riteniamo che questo sia il momento opportuno per onorare l'impegno assunto.

L'emendamento 4.0.2 riguarda l'aliquota IVA gravante sui prodotti della pelle e derivati, quindi sulle calzature in generale. Come è noto, questi manufatti sono gravati da un'aliquota IVA del 18 per cento, in contrasto con' quelle gravanti su tutti i prodotti dell'abbigliamento e in particolare sui tessili e derivati, che è del 9 per cento. La differenza di gravame si giustificava storicamente con la volontà di creare uno sbarramento ad un prodotto che veniva importato dal nostro paese. Tuttavia, se ciò poteva giustificarsi nella fase iniziale, ha avuto poi effetti negativi sull'attività legata alla produzione e trasformazione della pelle in calzature; è un settore, quello calzaturiero, che ci vede non soltanto grandi produttori nel mercato interno, ma anche fortemente impegnati sul piano internazionale. Ora, se è vero che l'incidenza dell'IVA non sussiste sulle esportazioni, essa sul piano interno presenta rilevanti ripercussioni negative. Riteniamo quindi che il provvedimento, che introduce la perequazione, sia molto importante per sollevare il comparto dalla situazione di stagnazione di cui è vittima da un paio di anni. Si tratta dunque di un provvedimento equo che riteniamo giusto adottare in questo momento.

L'emendamento 4.0.3, infine, introduce un elemento di chiarificazione interpretativa per l'applicazione dell'IVA, per la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense delle scuole, negli asili nido e così via. Gli uffici delle imposte forniscono al riguardo interpretazioni diverse nel territorio nazionale; questa precisazione può quindi evitare ai comuni quelle situazioni di imbarazzo nelle quali si sono venuti a trovare nel corso degli ultimi anni.

Invitiamo pertanto l'Assemblea a votare a favore dei tre emendamenti. È ovvio che l'emendamento 4.0.1 trova copertura finanziaria nel provvedimento stesso, le entrate determinate dal quale verrebbero utilizzate a totale copertura del minor gettito dovuto all'approvazione dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFINO, f.f. relatore. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.1, proposto dal senatore Andriani e da altri senatori, tratta il problema, certamente degno di attenzione e di riflessione, relativo alla tassa sulla salute. È una questione già all'attenzione del Parlamento e, in particolare, della Commissione bilancio del Senato in sede di esame della manovra finanziaria deliberata dal Governo. Mi pare dunque ultroneo e inopportuno affrontarla in questa sede.

Peraltro esso comporta, a detta degli stessi proponenti, un onere che si aggira sui 4.000 miliardi, che non potrebbe trovare copertura e che

26° SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

21 OTTOBRE 1987

comunque sarebbe in contrasto con la manovra complessiva proposta dal Governo.

Pur riconoscendo quindi la necessità di approfondimento e di attenzione nei confronti di questo emendamento, che dovrà essere esaminato in altra sede, il relatore esprime parere contrario. Le stesse motivazioni determinano il parere ugualmente contario in ordine agli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decretolegge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

- 1. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987
- 2. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:
- «Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo

26^a Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

21 Ottobre 1987

di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto».

5.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, f.f. relatore. Si tratta di un emendamento approvato in Commissione con il consenso di tutti i Gruppi e l'adesione del Governo e che non richiede un'ulteriore illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SUSÍ, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei rimanenti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge,23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1987, ovvero per il periodo di imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento.

Articolo 7.

1. Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.